

**AS1020 – DISTORSIONI CONCORRENZIALI CONNESSE AL SISTEMA IMPOSITIVO AD ALIQUOTE VARIABILI PREVISTO PER I FIAMMIFERI DI ORDINARIO CONSUMO**

Roma, 27 febbraio 2013

Presidente Senato della Repubblica  
Presidente Camera dei Deputati  
Presidente del Consiglio dei Ministri  
Ministro dell'Economia e delle Finanze

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende formulare alcune osservazioni in relazione al sistema impositivo ad aliquote variabili previsto per l'attività di produzione/importazione e vendita di fiammiferi di ordinario consumo, di cui all'articolo 62bis (e Allegato I ivi richiamato) del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504<sup>1</sup>, come modificato dal Decreto Legislativo 29 marzo 2010 n. 48<sup>2</sup>.

In via preliminare, si rileva che tra i fiammiferi (di ordinario consumo)<sup>3</sup> si suole distinguere a grandi linee tra la tipologia dei familiari (che in genere vengono confezionati in scatole contenenti un numero ridotto di pezzi e dalle dimensioni più contenute) e quella dei maxi-box (che in genere vengono confezionati in scatole contenenti un numero maggiore di pezzi e dalle dimensioni più ampie), aventi analoghe caratteristiche anche dimensionali ma caratterizzati da prezzi di vendita sensibilmente maggiori.

Secondo le previsioni della normativa sopra richiamata, su tutti i fiammiferi ordinari immessi in consumo nel territorio nazionale è esigibile un'imposta di fabbricazione, calcolata applicando al prezzo di vendita al pubblico (fissato con Decreto ministeriale) determinate aliquote decrescenti al crescere del prezzo.

Da tale sistema regressivo deriva che gli operatori che producono scatole di fiammiferi dal prezzo più contenuto risultano svantaggiati, in termini di peso fiscale su di essi gravante, rispetto ai concorrenti focalizzati invece nelle produzioni caratterizzate da un prezzo più consistente. Va considerato, infatti, che il mercato *de quo* è caratterizzato dalla presenza di operatori specializzati in una specifica tipologia di confezionamento (familiari vs maxi box). Peraltro, il cambio di linea produttiva (ad esempio dalla tipologia familiare a quella maxi-box) viene di fatto ostacolato - o quantomeno reso economicamente poco profittevole - dalla attuale fase declinante del ciclo di vita del fiammifero, e comunque da un suo utilizzo sempre meno frequente da parte del consumatore.

Lo svantaggio concorrenziale che così si determina risulta ancora più stringente considerato il carattere esogeno del prezzo di vendita al pubblico della scatola di fiammiferi.

Una siffatta struttura impositiva - utilizzata unicamente per i fiammiferi di ordinario consumo - non appare connessa a particolari caratteristiche del prodotto interessato né alla sussistenza di esigenze di interesse generale, non rappresentate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sulla base di quel che precede, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato auspica una modifica del sistema impositivo per l'attività di produzione, importazione e vendita di fiammiferi di ordinario consumo, tale da rimuovere le distorsioni concorrenziali sopra evidenziate.

IL PRESIDENTE  
Giovanni Pitruzzella

---

<sup>1</sup> [Recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.]

<sup>2</sup> [Recante Attuazione della direttiva 2008/118/Ce relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/Cee.]

<sup>3</sup> [I fiammiferi "di ordinario consumo" (di seguito anche fiammiferi ordinari) sono quelli che vengono ceduti a titolo oneroso; in questo senso, essi differiscono dai fiammiferi "pubblicitari omaggio o nominativi" ossia quelli ceduti senza corrispettivo da esercizi commerciali quali alberghi, ristoranti, bar, ecc, per omaggiare la propria clientela ovvero per pubblicizzare la propria insegna o il proprio brand. ]